Alla Corte di giustizia Ue una serie di questioni in ordine alla conformità alla normativa comunitaria del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 sui servizi postali

Tar Lazio, sez. I, ord., 18 febbraio 2016, n. 2180 – Pres. ff. Ferrari, Est. Perna

Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue se:

a) il diritto dell'Unione europea, in particolare, gli articoli 1, numeri 1 e 1 bis e 6 della Direttiva 97/67/CE, come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, ostino all'applicazione di una norma nazionale, in particolare l'articolo 2, lettere a) e f), d.lgs. n. 281 del 1999, nonché l'articolo 1, comma 1, lettere g) e r) in combinato disposto e lettera i) del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" di cui all'Allegato A alla delibera Agcom 129/15/CONS del 23 marzo 2015 e il relativo "Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali" di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015", in quanto volti a ricomprendere nell'ambito del servizio postale anche i servizi di corriere espresso";

b) il diritto dell'Unione europea, in particolare, gli articoli 9, paragrafo 1 e 1, n. 19 della Direttiva 97/67/CE, come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza, ostino all'applicazione di una norma nazionale, in particolare l'art 6, comma 1, d.lgs. n. 281 del 1999, nonché l'articolo 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" di cui all'Allegato A alla delibera Agcom 129/15/Cons del 23 marzo 2015 e il relativo "Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali" di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015", in quanto impongono ai fornitori dei servizi di corriere espresso di dotarsi di autorizzazione generale in misura ulteriore rispetto a quella necessaria a garantire le esigenze essenziali in materia di fornitura di servizi postali";

c) "il diritto dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 7, paragrafo 4 e 9, paragrafo 2, della Direttiva 97/67/CE, come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, ostino all'applicazione di una norma nazionale, in particolare, gli articoli 6, comma 1 bis, e 10, comma 2, d.lgs. n. 281 del 1999, nonché gli articoli 11, comma 1, lettera f) e 15, comma 2, del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" di cui all'Allegato A alla delibera Agcom 129/15/Cons del 23 marzo 2015 e l'art. 9 del relativo "Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali" di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015", in quanto impongono ai fornitori dei servizi di corriere espresso l'onere di contribuire al fondo di compensazione del servizio universale".

d) il diritto dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, della Direttiva 97/67/CE, come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, osti all'applicazione di una norma nazionale, in particolare, gli articoli 6 e 10 del decreto legislativo n. 261/1999, nonché gli articoli 11, comma 1, lettera f) e 15, comma 2, del "Regolamento in materia di

titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" di cui all'Allegato A alla delibera Agcom 129/15/Cons del 23 marzo 2015 e l'art. 9 del relativo "Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali" di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015", in quanto non contengono alcuna valutazione circa i casi in cui la contribuzione al fondo di compensazione dei costi del servizio universale può dirsi opportuna, e non prevedono delle modalità applicative differenziate, in relazione sia alla situazione soggettiva dei contribuenti e dei mercati.

La vicenda oggetto del contenzioso proposto dinanzi al Tar Lazio ha riguardato le disposizioni regolamentari dettate dall'AGCOM in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali, e specificate dal Mise con il proprio Disciplinare, adottate ai sensi del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio".

Ha chiarito il Tar che gli artt. 5, comma 4, e 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 261 del 1999, come modificati, da ultimo, dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 - recante "Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità" - hanno conferito all'Autorità il potere di adottare, nel rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, un regolamento in materia di rilascio dei titoli abilitativi (licenze individuali e autorizzazioni generali) per l'offerta al pubblico di servizi postali.

Ha aggiunto che l'attività di servizio postale è definita e disciplinata dalla direttiva 97/67/CE, come successivamente modificata, concernente "regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio". In tale direttiva, invero, non sembrano potersi rinvenire norme che consentano di ricomprendere le attività di corriere espresso nel settore del "servizio postale" e di imporre a chi le esercita l'obbligo dell'autorizzazione, con la conseguente previsione di obblighi minuziosi e complessivamente gravosi, compreso quello di contribuire al fondo di compensazione degli oneri del servizio universale.

Il Collegio ha quindi dubitato della conformità alla normativa comunitaria degli atti impugnati, a loro volta attuativi di quanto previsto nel d.lgs. n. 261 del 1999, anch'esso – quindi – da parametrare alla normativa vigente dell'Unione, e in primo luogo alla direttiva 97/67/CE